

“UNIONE MONTANA VALLE VARAITA”

FRASSINO (Provincia di Cuneo)

DETERMINA

**N. 207 / 67
DEL 25/07/2025**

AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO: *Fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici - anno 2025 - CIG B7C817A4D5 - affidamento incarico e impegno di spesa*

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Richiamata la deliberazione della Giunta n. 6 del 16/07/2015 con la quale è stato definito in via provvisoria l'assetto organizzativo dell'Ente;

Vista la deliberazione della Giunta dell'Unione Montana n. 74 del 11/12/2024 relativa a: “Organizzazione delle risorse umane e del personale anche mediante ricorso a soggetti esterni - Organizzazione ufficio tecnico e finanziario-amministrativo - anno 2025 - provvedimenti”;

Vista la delibera del Consiglio n. 36 del 11/12/2024 relativa a: “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027, Bilancio di previsione 2025-2027 e relativi allegati - approvazione”;

Vista la delibera della Giunta n. 73 del 11/12/2024 relativa a: “D.Lgs. 267/2000 - Regolamento di Contabilità: assegnazione risorse ai Responsabili di Area - Anno 2025 - Provvedimenti”;

Richiamata la delibera della Giunta n. 7 del 12/12/2025 relativa a: “Prima variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 – Provvedimenti”;

Vista la delibera della Giunta n. 14 del 12/12/2025 relativa: “D.Lgs. 267/2000 - Regolamento di Contabilità: assegnazione risorse ai Responsabili di Area - Anno 2025 - secondo provvedimento”;

Richiamata la delibera del Consiglio n. 4 del 11/04/2025 relativa a: “Ratifica variazione di Bilancio n. 1/2025 di cui alla deliberazione della Giunta n. 7 del 12/02/2025”;

Vista la delibera del Consiglio n. 6 del 24/04/2025 relativa a: “Esame ed approvazione del rendiconto di gestione 2024.”;

Richiamata la delibera del Consiglio n. 7 del 24/04/2025 relativa a: “Seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 – Provvedimenti”;

Vista la delibera della Giunta n. 29 del 24/04/2025 relativa a: ““D.Lgs. 267/2000 - Regolamento di Contabilità: assegnazione risorse ai Responsabili di Area - Anno 2025 – terzo provvedimento”;

Richiamata la delibera del Consiglio n. 12 del 24/07/2025 relativa a: “Art. 175 e 193 del D.LGS. 18/08/2000 N. 267 - Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione esercizio finanziario 2025/2027”;

Vista la delibera della Giunta n. 49 del 24/07/2025 relativa a: ““D.Lgs. 267/2000 - Regolamento di Contabilità: assegnazione risorse ai Responsabili di Area - Anno 2025 – quarto provvedimento”;

Visti i Decreti del Presidente:

- n. 1 del 08/01/2025 di nomina del Responsabile dell'Area Finanziaria, Amministrativa e Sociale;
- n. 2 del 08/01/2025 di nomina del Responsabile dell'Area Programmazione-Turismo e Cultura;
- n. 3 del 08/01/2025 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica, Servizio SUAP, Commissione paesaggistica e servizio urbanistico e servizio impianti a fune;
- n. 4 del 08/01/2025 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnica, Servizio Tecnico-Manutentivo;

PREMESSO che:

- con delibera della Giunta n. 47 del 10/07/2025 ad oggetto: “Servizio mensa sostitutivo per il personale dipendente dell'Unione Montana Valle Varaita - provvedimenti.” veniva deliberata l'attivazione del servizio sostitutivo mensa per il personale dipendente dell'Unione Montana Valle Varaita con il sistema dei buoni pasto elettronici;
- con la medesima delibera n. 47 in data 10/07/2025 veniva individuato il valore nominale di ciascun buon pasto in € 5,00, dettando precisi indirizzi al fine della fruizione, quali:
 - il lavoratore deve essere in servizio ed è necessario che le prestazioni lavorative, iniziare in orario antimeridiano, proseguano, comunque, in orario pomeridiano tenendo conto, a tal fine anche delle eventuali prestazioni di lavoro straordinario;
 - nell'attribuzione del buono pasto non si può, pertanto, prescindere dalla necessaria esistenza di attività lavorative sia in orario antimeridiano che pomeridiano. E' da escludere, dunque, la fruizione del buono pasto nell'ipotesi di prestazioni rese solo in orario antimeridiano o solo in orario pomeridiano con prosecuzione anche nelle ore serali e notturne;
 - l'orario giornaliero minimo di lavoro che consente la fruizione del buono pasto è di 6 ore complessive con una pausa pranzo non inferiore a 30 minuti e non superiore alle due ore, non computata nel monte ore. Si precisa che la durata della prestazione lavorativa antimeridiana non può essere inferiore a n. 3 ore analogamente alla durata di quella pomeridiana o comunque che la durata della prestazione lavorativa giornaliera sia eccedente le 6 ore;
 - il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui è richiesto il rientro pomeridiano, con le stesse modalità di cui alla lett. c);
 - ai fini della maturazione del diritto al buono pasto non concorrono al raggiungimento delle n.° 6 ore utili, con contestuale rientro pomeridiano, i

permessi retribuiti per motivi personali e familiari o per altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro. Concorrono, invece, al raggiungimento delle 6 ore utili con la ripartizione suddetta tra antimeridiana e pomeridiana i permessi concessi ai sensi della L. 5/02/1992 n. 104, i permessi sindacali previsti dal CCNL 7/08/1998 come disciplinato dall'art. 23 del CCNL 5/10/2001, i riposi giornalieri di cui all'art. 39 D.Lgs. 151/2001 purché la prestazione lavorativa effettivamente resa sia distribuita tra la mattina ed il pomeriggio. Per quanto concerne i permessi di cui all'art. 33 co. 3 L. 104/1992 ci si riferisce esclusivamente a quelli fruiti ad ore.

- come più volte sottolineato deve escludersi l'attribuzione del pasto in occasione di prestazioni rese solo in orario antimeridiano sia solo in orario pomeridiano con prosecuzione in orario serale e notturno. Analogamente non sarà possibile corrispondere un doppio buono pasto nelle ipotesi in cui la prestazione iniziata in orario antimeridiano prosegua in orario pomeridiano e serale;

ESAMINATA la Legge di Bilancio del 2020 che, al comma 677 dell'art. 1, dispone l'esenzione da contributi INPS e da tassazione IRPEF per i buoni di valore non eccedente gli 8 euro limitatamente ai soli buoni elettronici;

RAVVISATA la necessità di procedere all'affidamento del servizio per i buoni pasto spettanti a n. 3 dipendenti per l'anno 2025 a decorrere dal 11/07/2025 fino al 31/12/2025;

ATTESO che il servizio più diffuso è erogato dalla Società Ticket Restaurant della Edenred Italia srl con sede in Milano;

Dato atto che la procedura di aggiudicazione del servizio e la scelta del contraente è stata fatta ai sensi del D. Lgs. 36/202, art. 50, comma 1, lett. b che prevede che per lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 140.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, e che il criterio di aggiudicazione, di cui all'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è quello del minor prezzo;

Dato atto che, trattandosi di appalto d'importo inferiore ad € 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs. N. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;

Atteso che è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Edenred Italia srl di Milano per la fornitura di buoni pasto con le seguenti specifiche:

- Tipologia buoni pasto: elettronici;
- Durata del contratto: dalla sottoscrizione al 31/12/2025;
- Importo totale di spesa: 625,00 + IVA;
- N. di buoni richiesti: n. 125 buoni del valore di € 5,00;
- Pagamenti: a 30 giorni dal ricevimento della fattura (split payment).

Dato atto che la ditta Edenred Italia srl di Milano con nota assunto al protocollo dell'ente al n. 3271 in data 21/07/2025 ha presentato la seguente offerta:

- Ticket Restaurant elettronico con commissione pari allo 0% sul costo di € 5,00 oltre IVA 4%.

Ritenuta congrua ed economicamente vantaggiosa l'offerta della ditta Edenred Italia srl, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. B. Pirelli 18, CF 01014660417 e P. IVA 09429840151, e dato atto che la stessa garantisce, oltre al possesso dei requisiti di ordine generale, adeguata idoneità tecnica-professionale, capacità economica finanziaria proporzionata all'oggetto del servizio;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:

- il contratto ha per oggetto la fornitura di 125 buoni pasto elettronici Ticket Restaurant per il personale dipendente dell'Unione Montana Valle Varaita dell'importo di € 5,00 cadauno;
- il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 36/2023;
- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., art. 50, comma 1, lett. b e che il criterio di aggiudicazione, di cui all'art. 108 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è quello del minor prezzo;

DATO ATTO che trattasi di appalto che non presenta carattere transfrontaliero e di importo inferiore a € 5.000,00;

Visto il CIG n. B7C817A4D5;

Visto il DURC on line con scadenza in data 19/09/2025 da cui la ditta risulta regolare;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Responsabile dell'area Amministrativa;

DATO ATTO che non sussistono relazioni di parentela e conflitto di interesse tra il titolare e i soggetti aventi compiti di responsabilità nel procedimento, ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012;

VISTO il D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., ed in particolare gli articoli 49 e 50;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO il regolamento di contabilità adottato ed operante;

D E T E R M I N A

1. **DI DARE ATTO** che la presente costituisce determinazione a contrattare e di APPROVARE la stessa relativamente all'affidamento dell'incarico per la fornitura di 125 buoni pasto elettronici Ticket Restaurant per il personale dipendente dell'Unione Montana Valle Varaita dell'importo di € 5,00 cadauno;
2. **DI STABILIRE** che la procedura di aggiudicazione viene fatta ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, così come in premessa specificato;
3. **DI AFFIDARE** alla Edenred Italia srl, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. B. Pirelli 18, CF 01014660417 e P. IVA 09429840151 la fornitura dei buoni pasto Ticket Restaurant di cui al punto 1., per un costo di € 625,00 + IVA 4%, pari a complessivi € 650,00 IVA inclusa;

4. **DI IMPEGNARE** a favore della ditta Edenred Italia srl, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. B. Pirelli 18, CF 01014660417 e P. IVA 09429840151, per la fornitura di cui al punto 1. la somma di € 650,00 al Cap. 250/1160/1, "BUONI PASTO AL PERSONALE", piano finanziario 1.01.01.02.002, bilancio di previsione finanziario 2025-2027 che presenta la necessaria disponibilità;
5. **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione e aggiudicazione le seguenti clausole:
 - Inizio attività: a far data dalla trasmissione del presente atto, ai sensi dell'art. 32 comma 18 del D. Lgs. 36/2023, avente valore di stipula mediante corrispondenza;
 - Termine attività: 31/12/2025;
 - fornitura seguente, oggetto del presente provvedimento:
 - N. 125 buoni pasto Ticket Restaurant del valore di € 5,00 oltre IVA 4% con commissione pari allo 0% (zero per cento);
 - l'affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
 - il contratto sarà stipulato mediante scambio di lettera commerciale ai sensi dell'art.32 comma 18 del D. Lgs. 36/2023;
 - obbligo per l'affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai sensi dell'art. 3, comma 8, Legge n. 136/2010 e in caso di inosservanza il contratto verrà risolto secondo quanto previsto al comma 9 bis dello stesso art. 3;
 - il pagamento del corrispettivo avverrà in un'unica soluzione, dietro presentazione di regolare fattura al conferimento dell'incarico;

1. **DI DISPORRE** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Istruita da BRUN Maria Gabriella

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Firmato Digitalmente
F.to: (BRUN Maria Gabriella)